

Decisione n.99 del 24 novembre 2025

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) n nome e per conto di (OMISSIS) - Comune di (OMISSIS) - Ricorso ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 (202516981)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., contenente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (*Istituzione del Difensore Civico*);

VISTO in particolare l’art.5, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, che da una parte prescrive alle *“...pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati...”* e dall’altra statuisce *“...il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 02/09/2025, acquisita il 03/09/2025 al protocollo col n.2091, con la quale la sig.ra (OMISSIS), in nome e per conto di (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico regionale, ai sensi e per gli effetti del mentovato decreto, il riesame del denegato accesso sulla propria istanza del 11/07/2025 volta ad ottenere, da parte del Comune di (OMISSIS), la documentazione come meglio dettagliata nella medesima istanza;

VERIFICATI preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, il rispetto dei termini di cui all’art.5, c.6 del D.Lgs. 33/2013 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

VISTA la nota prot. n.85858 del 06/08/2025, inoltrata dall’Istante in sede di riesame, con la quale il Comune di (OMISSIS), formalizzando il diniego all’accesso civico in parola; ha precisato che: [...] *Non sono ammissibili istanze di accesso che evidenziano un intento meramente ispettivo o di controllo generalizzato e che comportino un intralcio nell’organizzazione e nel funzionamento della Pubblica Amministrazione, né che richiedano una apposita attività di elaborazione da parte di quest’ultima”*;

VISTA la nota prot. n.2602 del 24/10/2025 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (OMISSIS) ad assumere, entro il termine sopra indicato, il prescritto provvedimento e a trasmetterlo anche a questo Ufficio;

VISTA la nota prot. n. 33443/ del 20/11/2025 con la quale il Comune di (OMISSIS), in riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica, ha confermato il diniego formalizzato in data 06/08/2025 precisando, tra l’altro, che *“[...] l’istanza di accesso richiederebbe informazioni che necessitano di una specifica elaborazione da parte dell’Ente tale da comportarne un irragionevole carico di lavoro interferendo con il buon andamento dell’Amministrazione”*;

CONSIDERATO in particolare, che nella nota di cui sopra il Comune di (OMISSIS) ha precisato, *inter alia*, che:

- *“La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che devono considerarsi illegittime e, dunque, inammissibili le richieste massive, sia uniche che plurime, contenenti un numero cospicuo di dati o documenti (cfr. TAR Lazio, sentenza n.18677/2023)”*;

RILEVATO IN DIRITTO

- che il Consiglio di Stato, Sez. III, 16/02/2021, con la sentenza n.1426 ha ribadito che *“Può essere respinta la richiesta di accesso civico generalizzato, nel caso in cui sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti, quindi, un carico irragionevole di lavoro, tale da interferire con il buon andamento dell’Amministrazione (così anche Cons. Stato, n. 6220/2021). In materia di accesso civico generalizzato le richieste massive uniche contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi possono essere rifiutate dall’amministrazione pubblica cui sono rivolte”*. Tale pronuncia è conforme agli orientamenti espressi dall’Adunanza Plenaria n.10/2020, che ha ribadito come sia indubbio che il diritto alla trasparenza, esercitato mediante la presentazione di istanze ostensive sproporzionate aventi ad oggetto un numero cospicuo e complesso di atti e documenti, finisca per pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione di cui all’art.97 cost. (*Ministero Dell’Interno Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rassegna giurisprudenziale in materia di accesso civico generalizzato*);

- In buona sostanza, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il diritto di accesso *“...finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art.97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa”*. (In conformità anche TAR Lazio, Roma, Sentenza n.6724 del 3/4/2025).

- Il diritto d’accesso, dunque, deve essere esercitato in buona fede e non sfociare nell’abuso del diritto (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, Ordinanza n.10278 del 22/5/2024).

- Di conseguenza, esistono limiti operativi all’esercizio del diritto di accesso civico strettamente connessi alla necessità di non compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa (TAR Piemonte, Sez. II, Sent. n.116 del 30 gennaio 2023).

- Nel caso di specie, è evidente che il personale del Comune, per soddisfare la domanda dell’Istante, avrebbe dovuto acquisire e rielaborare i documenti *de quibus* a discapito delle altre attività proprie dell’Ufficio e con certa compromissione delle stesse quindi, del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso civico presentata dalla sig.ra, (OMISSIS) in nome e per conto di (OMISSIS) - volta ad ottenere, da parte della predetta Amministrazione, la documentazione indicata in premessa è **RIGETTATA**

DISPONE

- che la presente decisione sia inviata a cura dell’Ufficio al Comune di (OMISSIS) e all’Istante.

Il Difensore Civico Regionale
-Avv. Umberto Di Primio-



Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.